



Comune di San Germano Chisone

Città metropolitana di Torino

Tel. 0121/58601

fax 0121/58607

Via Scuole, 9

P.I. 01303920019

e-mail: san.germano.chisone@ruparpiemonte.it

PROT. N. 1283

N. 306 DEL REGISTRO ORDINANZE

ORDINANZA DEL SINDACO N. 306 DEL 04 APRILE 2020

INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI. INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE.

IL SINDACO

PREMESSO che con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministeri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

- il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Piemonte n. 34 del 21.03.2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- l'ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno del 22.03.2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020”;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;

VISTA, da ultimo, l'ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, del Capo del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che assegna al Comune di San Germano Chisone la somma di € 9.989,08 a titolo di risorse urgenti di solidarietà alimentare, giusto allegato 1 all'ordinanza;

DATO ATTO che questo Ente ha delegato integralmente all'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca le seguenti funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera p) della Costituzione, previste dall'art. 14, comma 27, del D.L. 78/10, convertito in legge 122/10 e s.m.i.:

lettera e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

lettera g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, comma 4, della Costituzione.

PRESO ATTO di quanto comunicato dall'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, con nota prot. n. 1256 del 02.04.2020 avente ad oggetto “informazioni misure in adozione ai fini dell'ottemperanza alle disposizioni di cui all'ordinanza di protezione civile n. 658 del 29.03.2020”;

DATO ATTO che avendo delegato integralmente la funzione all'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca questo Ente non ha, né potrebbe avere, un ufficio servizi sociali e pertanto l'istruttoria delle domande presentate, l'individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più

urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico deve essere effettuato dai servizi sociali dell'Unione che dispone di assistenti sociali e altro personale assegnato a tale ufficio in linea a quanto disposto dall'ordinanza di protezione civile n. 658 del 29.03.2020;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 305 del 20 Marzo 2020 con la quale è stato aperto il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di questo Ente;

CONSIDERATO che la situazione emergenziale impone di adottare dei provvedimenti urgenti ed indifferibili al fine di far fronte alle necessità più urgenti ed essenziali dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno con priorità per quelli non assegnatari di sostegno pubblico;

VISTO in particolare l'art. 4 dell'ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, del Capo del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del consiglio dei Ministri;

RITENUTO che, a fronte di questa particolare emergenza epidemiologica, sebbene il Comune abbia delegato i propri compiti in materia di servizi socio assistenziali all'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca debba in questo caso particolare, in ragione della previsione di cui alla già menzionata ordinanza 658, intervenire a favore della propria popolazione in collaborazione con la stessa Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca in quanto ente maggiormente vicino e in grado di conoscere i bisogni della propria cittadinanza tenendo altresì conto della limitazione degli spostamenti ai sensi della normativa emergenziale vigente e dunque portare le richieste agli uffici competenti all'individuazione della platea dei beneficiari della misura;

VISTA la lettera della Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale del Governo in data 03/03/2020, prot. n. 39573 del 04/03/2020, registrata al protocollo dell'Ente al n. 0002332 del 04/03/2020, con cui è stata trasmessa la nota del Ministero dell'Interno n. 15350/117(2)Uff III – Prot. Civ, prot. n. 13132 del 02/03/2020, con la quale si sottolinea l'opportunità che i provvedimenti contingibili e urgenti adottati dal Sindaco, sia ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/00 che in base all'art. 50 del medesimo D.Lgs., siano preventivamente condivisi con le Prefetture territorialmente competenti;

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il “Codice della protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018 ed entrato in vigore il 6 febbraio 2018;

CONSIDERATO che la suddetta normativa prevede, tra l'altro, all'art. 12, competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;

RICHIAMATO l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che tali provvedimenti devono essere preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione e demanda ad un apposito decreto ministeriale le definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

VISTO il decreto Ministero dell'Interno 05.08.2008 che definisce l'incolumità pubblica “l'integrità fisica della popolazione” e sicurezza urbana “un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”;

DATO ATTO che con nota prot. n. 1282 del 04.04.2020 è stata effettuata alla Prefettura di Torino la comunicazione preventiva prevista dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DISPONE

- 1) di prendere atto che l'ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, del Capo del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del consiglio dei Ministri assegna al Comune di San Germano Chisone la somma di € 9.989,08 a titolo di risorse urgenti di solidarietà alimentare, giusto allegato 1 all'ordinanza;
- 2) di prendere atto delle indicazioni per l'applicazione dell'ordinanza n. 658 del 29/03/2020 pervenute dall'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca con nota prot. n. 1828 del 02.04.2020, registrata al prot. dell'ente al n. 1256 del 02.04.2020 avente ad oggetto "informazioni misure in adozione ai fini dell'ottemperanza alle disposizioni di cui all'ordinanza di protezione civile n. 658 del 29.03.2020";
- 3) di approvare la bozza di avviso per l'assegnazione di buoni spesa a sostegno del reddito delle famiglie in difficoltà economica per l'acquisto di beni alimentari presso le locali attività commerciali e la bozza di autocertificazione che devono presentare al Comune i richiedenti che si allegano alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che l'istruttoria delle domande presentate, l'individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico saranno svolti dalle assistenti sociali dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca in collaborazione con il personale comunale;
- 5) di demandare al Responsabile dei servizi dell'area economico – finanziaria la prenotazione dell'impegno di € 9.989,08 allo specifico intervento del bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 – esercizio 2020;
- 6) di demandare ai Responsabili dei servizi, ciascuno per la parte di propria competenza, l'attuazione della presente ordinanza.

SI COMUNICHI

- mediante pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'ente;

AVVERTE

- che, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento è il Responsabile dei servizi dell'area economico – finanziaria;
- che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Torino entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena

conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

San Germano Chisone, 04.04.2020



IL SINDACO
(Dott. Andrea GARRONE)